

N°54 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**O G G E T T O**

OGGETTO	TA.RI. 2019: DETERMINAZIONI
----------------	-----------------------------

Oggi **diciotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Stivan Giuliano	Presente	CADORE DAVIDE	Presente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Presente
RIGONI GIOVANNI	Assente	POZZATO DIEGO	Presente
POZZATO LUCIA	Presente	DAGLI ORTI PAOLO	Presente
CUMAN ANTONIO	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Assente	TOSATO ANDREA	Presente
BASSO GIORGIO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario DOTT.SSA Bergamin Antonella.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), la quale comprende anche l'abitazione principale, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 34 del 31/07/2014;

RILEVATO CHE unitamente alla disciplina dell'IMU e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare, da ultimo, con la succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- comma 704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- comma 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO CHE il nuovo tributo:

- opera in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) di cui al decreto legislativo n. 22/1997;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della tariffa che:

- il Comune di Sandrigo applica la tariffa secondo il metodo normalizzato e puntuale, di cui al D.P.R. n. 158/1999, già a far data dal 2002;

- con propria precedente deliberazione in data odierna, si è approvato Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019, con un costo complessivo di euro 786.622,87 suddiviso in costi fissi totali € 297.615,77 pari al 37,8% e costi variabili totali € 489.180,23 pari al 62,2%;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività con una riduzione della tariffa per le utenze domestiche che mettano in atto sistemi di compostaggio del rifiuto organico e/o verde, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa;

PRECISATO inoltre che, allo stato attuale i costi includono l'importo dell'IVA in quanto indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo;

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2019, redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, risultano così ripartiti:

Tipo di costo	Descrizione	Importo al lordo di IVA (Euro)	Copertura (%)
TF	TARIFFA FISSA	297.615,77	37,8%
CSL	Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche	50.519,38	
AC	Altri Costi	770,00	
CARC	Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso	42.000,00	
CGG	Costi Generali di Gestione	113.214,45	
CCD	Costi Comuni Diversi	47.400,33	
CK	Costi d'uso del capitale	43.711,61	
TV	TARIFFA VARIABILE	489.180,23	62,2%
CRT	Costi di Raccolta e Trasporto RSU	80.371,62	
CTS	Costi di Trattamento e smaltimento RSU	100.365,06	
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	292.093,07	
CTR	Costi trattamento e riciclo	74.168,25	
	CONAI	-57.817,77	
	TOTALE GENERALE	786.796,00	100,00

DATO ATTO che:

- i costi totali relativi al sistema tariffario saranno coperti in parte con il metodo normalizzato e in parte con il sistema puntuale;
- i costi coperti con la tariffa calcolata con il sistema puntuale ammontano a **170.394,34** Euro, quelli coperti con la tariffa calcolata con il metodo normalizzato sono pari a **616.401,66** Euro.

RITENUTO di ripartire le entrate derivanti dalla riscossione della tariffa con metodo normalizzato impostata per l'anno 2019, nel modo seguente:

Parte fissa:

- 80% a carico delle utenze domestiche
- 20% a carico delle utenze non domestiche.

Parte variabile:

- 78,5% a carico delle utenze domestiche
- 21,5% a carico delle utenze non domestiche

PRECISATO pertanto che i costi da coprire con tariffa con sistema puntuale e con tariffa con metodo normalizzato risultano nel piano finanziario precedentemente approvato;

RITENUTO, di applicare le riduzioni previste dal vigente regolamento per chi effettua il compostaggio domestico con riduzione del rifiuto umido e verde;

RITENUTO sulla base dell'esperienza maturata e delle rilevazioni effettuate in oltre un decennio, di confermare i parametri già applicati negli anni precedenti e precisamente per le utenze domestiche il coefficiente Kb di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd come risultano dall'allegato sub A);

RILEVATO CHE al fine di determinare la parte variabile puntuale della tariffa risulta necessario stabilire, il numero minimo di svuotamenti per le utenze non domestiche, stimato nelle quantità indicate nella tabella di cui all'allegato sub A), sempre rapportate al periodo di detenzione:

PRESO ATTO delle tariffe per le utenze domestiche e produttive risultanti dall'applicazione dei parametri e criteri sopra evidenziati, come risultanti nell'allegato sub A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 5 del Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2014 il quale stabilisce: *"TARI: il Comune riscuote i tributi in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, avvisi di pagamento che specifichino per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di aprile di*

ciascun anno; la parte variabile puntuale potrà essere riscossa entro il 31 dicembre.";

CONSIDERATO che con gli avvisi di pagamento vengono sollecitati anche i versamenti non effettuati nell'anno precedente e che necessita ulteriore tempo per l'elaborazione degli stessi;

RITENUTO conseguentemente di modificare il termine di pagamento della prima rata al 16/05/2019, per cui i pagamenti avranno le seguenti scadenze:

rata 1: 16/05/2019 - 50%

rata 2: 16/10/2019 - 50%

unica rata: 16/05/2019 - 100%

RITENUTO ALTRESÌ di stabilire che con la bollettazione della parte fissa 2019 sarà inserita la parte variabile per quanto riguarda il pagamento degli svuotamenti minimi posti a carico dell'utenza e che con la prima bollettazione utile dell'anno successivo sarà calcolato il conguaglio della parte variabile per il numero di svuotamenti eccedenti i minimi già calcolati;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; n. 3 TARI di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PROPONE

1. di richiamare le premesse come integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare i parametri ed i criteri di applicazione della tariffa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2019 come riportati nell'allegato sub A) al presente atto;
3. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le tariffe per l'anno 2019 per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, derivanti dall'applicazione dei suddetti parametri, in conformità ai disposti del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii e del DPR 158/99, come riportate nell'allegato sub A) alla presente deliberazione che si approva e costituisce parte integrante e sostanziale alla presente;
4. di dare atto che, sulla base del piano economico finanziario predetto e stante l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio sancito dal DPR 158/99, il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Sandrigo dall'applicazione della Tassa comunale sui rifiuti “TARI”, da iscrivere nella proposta di Bilancio di Previsione 2019-2020-2021, viene quantificato nell'importo di euro 786.622,87 escluso tributo provinciale per le tre annualità;
5. di dare altresì atto che la tariffa suddetta è soggetta a tributo provinciale nella misura del 5%;
6. di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TA.RI.:
 - rata 1: 16/05/2019 - 50%
 - rata 2: 16/10/2019 - 50%
 - unica rata: 16/05/2019 - 100%
7. di stabilire altresì che con la bollettazione della parte fissa 2019 sarà inserita la parte variabile per quanto riguarda il pagamento degli svuotamenti minimi posti a carico dell'utenza e che con la prima bollettazione utile dell'anno successivo sarà calcolato il congruaggio della parte variabile per il numero di svuotamenti eccedenti i minimi già calcolati

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 1 comma 10 lettera e comma 14 lettera e, della legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015.

Con successiva separata votazione il presente provvedimento _____ immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Proposta n. 57 del 05-12-2018

OGGETTO	TA.RI. 2019: DETERMINAZIONI
---------	-----------------------------

Il Sindaco passa la parola all'assessore Cuman Antonio il quale relaziona l'argomento.

Aperta la discussione si dà atto che non ci sono richieste d'intervento da parte dei componenti consiliari presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "....astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- **Rilevato il numero dei presenti: n. 11 di cui i votanti n. 7**

con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Pozzato Diego, Vivaldi Margherita, Dagli Orti Paolo, Tosato Andrea) espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse come integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare i parametri ed i criteri di applicazione della tariffa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2019 come riportati nell'allegato sub A) al presente atto;
3. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le tariffe per l'anno 2019 per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, derivanti dall'applicazione dei suddetti parametri, in conformità ai disposti del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii e del DPR 158/99, come riportate nell'allegato sub A) alla presente deliberazione che si approva e costituisce parte integrante e sostanziale alla presente;
4. di dare atto che, sulla base del piano economico finanziario predetto e stante l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio sancito dal DPR 158/99, il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Sandrigo dall'applicazione della Tassa comunale sui rifiuti "TARI", da iscrivere nella proposta di Bilancio di Previsione 2019-2020-2021, viene quantificato nell'importo di euro 786.622,87 escluso tributo provinciale per le tre annualità;
5. di dare altresì atto che la tariffa suddetta è soggetta a tributo provinciale nella misura del 5%;
6. di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TA.RI.:
 - rata 1: 16/05/2019 - 50%
 - rata 2: 16/10/2019 - 50%
 - unica rata: 16/05/2019 – 100%
7. di stabilire altresì che con la bollettazione della parte fissa 2019 sarà inserita la parte variabile per quanto riguarda il pagamento degli svuotamenti minimi posti a carico dell'utenza e che con la prima bollettazione utile dell'anno successivo sarà calcolato il congruaggio della parte variabile per il numero di svuotamenti eccedenti i minimi già calcolati
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 1 comma 10 lettera e comma 14 lettera e, della legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015.

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n. 11 di cui votanti n. 7, con voti palesi favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Pozzato Diego, Vivaldi Margherita, Dagli Orti Paolo, Tosato Andrea), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	TA.RI. 2019: DETERMINAZIONI
---------	-----------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
0 Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.